

S. 11919/14



R. 14547/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3 produzioni

Il Tribunale di Napoli – seconda sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 37936 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto:
contratti bancari

TRA

██████████ SRL in liq. 02429980788 elettivamente domiciliato in
Napoli, Centro Dir. – Torre Giulia – studio Chiusolo presso gli Avv.
Simonetta Verlingieri e ██████████ dai quali è rappresentata e
difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

BANCO DI NAPOLI SPA 04485191219 elettivamente domiciliato in
Napoli, Via ██████████ presso l'Avv. ██████████ dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della copia
notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Il procuratore dell'attrice chiedeva accertarsi l'effettivo saldo del conto e condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.

Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.12.10 [redacted] spa conveniva in giudizio Banco di Napoli spa.

L'attrice, premesso che:

stipulava con la convenuta i contratti di c/c con apertura di credito nn. 27001395, 3577 e 3700 i quali costituiscono prosecuzione dello stesso rapporto;

deduceva che:

sono stati applicati interessi usurari;

i contratti relativi ai primi due rapporti non sono stati sottoscritti dal correntista mentre per l'ultimo contratto manca un atto scritto;

sono stati applicati interessi anatocistici;

sono state applicate valute non pattuite;

la cms è nulla per mancanza di causa;

sono state applicate spese non pattuite;

vi è stata un'illegittima girocontazione sul conto ordinario di addebiti da conti speciali anticipi;

vi è stata un'illegittima segnalazione alla centrale rischi;

chiedeva quindi accertarsi l'effettivo saldo del conto e condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attrice, deducendo che:

vi è difetto di legittimazione dell'attrice;

la domanda non è provata in quanto non sono stati prodotti gli estratti relativi ai conti nn. 3577 e 1935;

le condizioni praticate sono state pattuite per iscritto;

il diritto alla restituzione delle somme è prescritto;

la segnalazione alla Centrale rischi era dovuta;

chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio si costituiva la ██████████ srl in liq., società in cui era stata trasformata la ██████████ spa.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 7.2.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice chiede accertarsi il saldo effettivo di alcuni rapporti intrattenuti con la convenuta deducendo l'applicazione, da parte della banca, di condizioni illegittime.

Sulla base della documentazione prodotta dall'attrice il ctu ha provveduto a calcolare il saldo di tali conti applicando le pattuizioni contrattuali ove esistenti e valide e la normativa prevista dal TUB in caso contrario.

In particolare si osserva quanto segue.

c/c n. 27/1935

Registrato il: 24/03/2017 n.10046/2017 importo 4961,50

E' stato stipulato da ██████████ sas in data 16.7.97 ed estinto il 2.7.04.

In tale rapporto si rilevano numerose anomalie.

Nel contratto era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

E' noto come sia oramai pacifico che l'applicazione di interessi anatocistici non ha carattere di uso normativo ed è, pertanto, ingiustificata.

La banca si è, successivamente, adeguata alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 comunicandolo al cliente con la modalità, ivi consentita, della pubblicazione nella G.U. del 29.6.00.

La capitalizzazione trimestrale, pertanto, va espunta per il periodo precedente l'adeguamento.

Il tasso d'interesse applicato era previsto in contratto ma è stato successivamente modificato dalla banca senza comunicazione ed approvazione del cliente.

La banca, pertanto, ha di fatto applicato interessi cd. "uso piazza" in violazione dell'art. 117 TUB.

Il saldo del conto, pertanto, va ricalcolato mediante l'applicazione del tasso sostitutivo previsto da tale norma.

La banca ha, altresì, applicato la cms.

Tale onere risulta previsto in contratto ma senza l'indicazione delle modalità di calcolo e la clausola relativa, pertanto, va dichiarata nulla

con conseguente necessità di ricalcolare il saldo del c/c depurandolo dalla cms.

La banca, infine, ha applicato spese non previste in contratto che andranno anch'esse eliminate.

Il ctu ha ricalcolato il saldo del c/c in questione sulla base dei criteri indicati e lo ha, poi, utilizzato come base di calcolo per il rapporto successivo che costituisce, di fatto, una continuazione di quello precedente.

Dalla documentazione contabile, infine, risulta che il c/c era affidato sino all'importo di lire [REDACTED], elevato in lire [REDACTED] dal marzo 1999.

c/c n. 1000/3577.

E' stato stipulato in data 1.7.04 da [REDACTED] spa e vi risulta girocontato il saldo del c/c precedente.

Anche qui risultano applicati interessi uso piazza e la cms senza indicazione delle modalità di calcolo ed il ctu ha provveduto a ricalcolare il saldo di conseguenza.

Sul conto, poi, si riscontrano una serie di addebiti per un totale di € [REDACTED] effettuati mediante giroconto dai c/c nn. 08/96, 43839 e 76481.

Tali rapporti sono costituiti da cd. conti anticipi, ovvero conti utilizzati dalla banca per registrare operazioni di anticipo su titoli o fatture poi confluite nel c/c di corrispondenza.

La banca non ha prodotto i contratti di anticipazione in questione né alcuna documentazione inerente lo svolgimento di tali rapporti; tanto meno sono stati prodotti i titoli scontati e non incassati.

Il ctu, pertanto, ha espunto dal saldo tali addebiti essendo impossibile ricostruirne la genesi ed ha determinato il saldo effettivo del conto in €

██████████ a credito del cliente.

Il conto era affidato sino ad € ██████████ come da lettera – contratto del 30.6.04.

c/c n. 10003700.

Il contratto è stato stipulato in data 6.12.04 da ██████████ spa.

Anche qui il ctu ha eliminato la cms mentre nel residuo la banca ha rispettato le condizioni pattuite.

Il saldo effettivo del conto, pertanto, risulta di € ██████████ a credito del cliente.

In totale, quindi, risultano € ██████████ a credito del cliente.

Vanno esaminate, allora, le difese della banca.

La banca eccepisce, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto i contratti in questione risultano stipulati da società diverse.

La documentazione prodotta (visure camerali) ci consente, invece, di accertare che si tratta di trasformazioni societarie della medesima persona giuridica, del resto adeguatamente identificata dall'identico c.f..

██████████, pertanto, è legittimata ad agire nel presente giudizio.

La banca eccepisce, poi, la nullità della ctu effettuata in quanto il consulente non ha trasmesso al ctp le bozze del proprio elaborato prima del deposito della relazione definitiva.

Si osserva che la trasmissione preventiva delle bozze non è prevista a pena di nullità in quanto ha una mera funzione di economia processuale: le parti possono svolgere ogni argomentazione difensiva in ordine alla correttezza della ctu anche successivamente.

Venendo al merito la banca contesta l'esclusione dal computo degli addebiti per cms sostenendo che la suddetta era stata pattuita in contratto.

Si osserva che la cms non costituisce una mera maggiorazione del tasso d'interesse debitore ma è il corrispettivo per la messa a disposizione di un affidamento da parte della banca. Tale compenso, nella prassi, viene calcolato in base a diversi meccanismi e, pertanto, non è sufficiente indicare l'importo della cms ma occorre precisare anche il meccanismo prescelto per il calcolo della medesima pena la nullità per indeterminatezza della clausola.

La banca lamenta, poi, l'eliminazione dal saldo del c/c dei giroconti effettuati dai vari conti anticipi stipulati con la cliente.

Sostiene la convenuta che tali operazioni non sono mai state contestate dalla cliente e che sarebbe stato onere della medesima produrre la documentazione relativa a tali conti ai fini di un ricalcolo delle competenze relative.

Si osserva che tale discorso può essere valido laddove il conto anticipi abbia valenza puramente tecnica, ovvero si tratti di un conto istituito per motivi di mera chiarezza contabile, le cui operazioni vengano poi regolate nel conto corrente di corrispondenza senza un'autonoma imputazione di spese ed interessi.

Così non è, nella specie, in quanto i conti anticipi in questione sono stati utilizzati in maniera autonoma, con un proprio fido ed addebito di interessi e spese poi girocontati sul conto di corrispondenza senza autorizzazione del cliente.

L'attrice non ha proposto domanda di accertamento del saldo di tali conti, limitandosi a chiedere l'eliminazione dei giroconti relativi a rapporti autonomi regolati distintamente rispetto al c/c di corrispondenza.

La banca non ha proposto domanda riconvenzionale al riguardo né ha prodotto (come sarebbe stato suo onere) la documentazione giustificativa e, pertanto, gli anticipi vanno espunti dal saldo del c/c in esame.

La banca eccepisce, infine, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta.

Il ctu, applicando il noto criterio che prevede l'esclusione dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura di credito a favore del correntista ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento, non ha rilevato versamenti prescritti.

La banca eccepisce la nullità del fido per mancanza di contratto scritto.

Si osserva che la nullità sancita dal TUB per l'inosservanza dell'obbligo di prova scritta è una cd. nullità di protezione, ovvero ha lo scopo di garantire il contraente debole dagli abusi della controparte.

Pertanto l'assenza di forma scritta, in questo caso, può essere eccepita dal solo cliente ed il fido concesso verbalmente è, quindi, valido.

Registrato il: 24/03/2017 n.10046/2017 importo 4961,50

Per quanto riguarda la generica domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice si osserva che nessuna prova è stata offerta del danno lamentato, nemmeno quantificato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] srl in liq. nei confronti di Banco di Napoli spa con atto di citazione notificato il 3.12.10, così provvede:

1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € [redacted] oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro [redacted] per onorario ed euro [redacted] per spese oltre spese di ctu come liquidate con attribuzione.

Così deciso in Napoli il 16.5.14.

IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)



S. 11919/14



R. 14547/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3 produzioni

Il Tribunale di Napoli – seconda sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 37936 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto:
contratti bancari

TRA

GELIMA SRL in liq. 02429980788 elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Dir. – Torre Giulia – studio Chiusolo presso gli Avv. Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

BANCO DI NAPOLI SPA 04485191219 elettivamente domiciliato in Napoli, Via S. Lucia n. 15 presso l'Avv. Paolo Apuzzo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Il procuratore dell'attrice chiedeva accertarsi l'effettivo saldo del conto e condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.

Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.12.10 Malizia spa conveniva in giudizio Banco di Napoli spa.

L'attrice, premesso che:

stipulava con la convenuta i contratti di c/c con apertura di credito nn. 27001395, 3577 e 3700 i quali costituiscono prosecuzione dello stesso rapporto;

deduceva che:

sono stati applicati interessi usurari;

i contratti relativi ai primi due rapporti non sono stati sottoscritti dal correntista mentre per l'ultimo contratto manca un atto scritto;

sono stati applicati interessi anatocistici;

sono state applicate valute non pattuite;

la cms è nulla per mancanza di causa;

sono state applicate spese non pattuite;

vi è stata un'illegittima girocontazione sul conto ordinario di addebiti da conti speciali anticipi;

vi è stata un'illegittima segnalazione alla centrale rischi;

chiedeva quindi accertarsi l'effettivo saldo del conto e condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attrice, deducendo che:

vi è difetto di legittimazione dell'attrice;

la domanda non è provata in quanto non sono stati prodotti gli estratti relativi ai conti nn. 3577 e 1935;

le condizioni praticate sono state pattuite per iscritto;

il diritto alla restituzione delle somme è prescritto;

la segnalazione alla Centrale rischi era dovuta;

chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio si costituiva la Gelima srl in liq., società in cui era stata trasformata la Malizia spa.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 7.2.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice chiede accertarsi il saldo effettivo di alcuni rapporti intrattenuti con la convenuta deducendo l'applicazione, da parte della banca, di condizioni illegittime.

Sulla base della documentazione prodotta dall'attrice il ctu ha provveduto a calcolare il saldo di tali conti applicando le pattuizioni contrattuali ove esistenti e valide e la normativa prevista dal TUB in caso contrario.

In particolare si osserva quanto segue.

c/c n. 27/1935

Registrato il: 24/03/2017 n.10046/2017 importo 4961,50

E' stato stipulato da Malizia sas in data 16.7.97 ed estinto il 2.7.04.

In tale rapporto si rilevano numerose anomalie.

Nel contratto era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

E' noto come sia oramai pacifico che l'applicazione di interessi anatocistici non ha carattere di uso normativo ed è, pertanto, ingiustificata.

La banca si è, successivamente, adeguata alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 comunicandolo al cliente con la modalità, ivi consentita, della pubblicazione nella G.U. del 29.6.00.

La capitalizzazione trimestrale, pertanto, va espunta per il periodo precedente l'adeguamento.

Il tasso d'interesse applicato era previsto in contratto ma è stato successivamente modificato dalla banca senza comunicazione ed approvazione del cliente.

La banca, pertanto, ha di fatto applicato interessi cd. "uso piazza" in violazione dell'art. 117 TUB.

Il saldo del conto, pertanto, va ricalcolato mediante l'applicazione del tasso sostitutivo previsto da tale norma.

La banca ha, altresì, applicato la cms.

Tale onere risulta previsto in contratto ma senza l'indicazione delle modalità di calcolo e la clausola relativa, pertanto, va dichiarata nulla

con conseguente necessità di ricalcolare il saldo del c/c depurandolo dalla cms.

La banca, infine, ha applicato spese non previste in contratto che andranno anch'esse eliminate.

Il ctu ha ricalcolato il saldo del c/c in questione sulla base dei criteri indicati e lo ha, poi, utilizzato come base di calcolo per il rapporto successivo che costituisce, di fatto, una continuazione di quello precedente.

Dalla documentazione contabile, infine, risulta che il c/c era affidato sino all'importo di lire 150.000.000, elevato in lire 200.000.000 dal marzo 1999.

c/c n. 1000/3577.

E' stato stipulato in data 1.7.04 da Malizia spa e vi risulta girocontato il saldo del c/c precedente.

Anche qui risultano applicati interessi uso piazza e la cms senza indicazione delle modalità di calcolo ed il ctu ha provveduto a ricalcolare il saldo di conseguenza.

Sul conto, poi, si riscontrano una serie di addebiti per un totale di € 99.938 effettuati mediante giroconto dai c/c nn. 08/96, 43839 e 76481.

Tali rapporti sono costituiti da cd. conti anticipi, ovvero conti utilizzati dalla banca per registrare operazioni di anticipo su titoli o fatture poi confluite nel c/c di corrispondenza.

La banca non ha prodotto i contratti di anticipazione in questione né alcuna documentazione inerente lo svolgimento di tali rapporti; tanto meno sono stati prodotti i titoli scontati e non incassati.

Il ctu, pertanto, ha espunto dal saldo tali addebiti essendo impossibile ricostruirne la genesi ed ha determinato il saldo effettivo del conto in € 150.111 a credito del cliente.

Il conto era affidato sino ad € 50.000 come da lettera – contratto del 30.6.04.

c/c n. 10003700.

Il contratto è stato stipulato in data 6.12.04 da Malizia spa.

Anche qui il ctu ha eliminato la cms mentre nel residuo la banca ha rispettato le condizioni pattuite.

Il saldo effettivo del conto, pertanto, risulta di € 2.865 a credito del cliente.

In totale, quindi, risultano € 152.976 a credito del cliente.

Vanno esaminate, allora, le difese della banca.

La banca eccepisce, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto i contratti in questione risultano stipulati da società diverse.

La documentazione prodotta (visure camerali) ci consente, invece, di accertare che si tratta di trasformazioni societarie della medesima persona giuridica, del resto adeguatamente identificata dall'identico c.f..

Gelima, pertanto, è legittimata ad agire nel presente giudizio.

La banca eccepisce, poi, la nullità della ctu effettuata in quanto il consulente non ha trasmesso al ctp le bozze del proprio elaborato prima del deposito della relazione definitiva.

Si osserva che la trasmissione preventiva delle bozze non è prevista a pena di nullità in quanto ha una mera funzione di economia processuale: le parti possono svolgere ogni argomentazione difensiva in ordine alla correttezza della ctu anche successivamente.

Venendo al merito la banca contesta l'esclusione dal computo degli addebiti per cms sostenendo che la suddetta era stata pattuita in contratto.

Si osserva che la cms non costituisce una mera maggiorazione del tasso d'interesse debitore ma è il corrispettivo per la messa a disposizione di un affidamento da parte della banca. Tale compenso, nella prassi, viene calcolato in base a diversi meccanismi e, pertanto, non è sufficiente indicare l'importo della cms ma occorre precisare anche il meccanismo prescelto per il calcolo della medesima pena la nullità per indeterminatezza della clausola.

La banca lamenta, poi, l'eliminazione dal saldo del c/c dei giroconti effettuati dai vari conti anticipi stipulati con la cliente.

Sostiene la convenuta che tali operazioni non sono mai state contestate dalla cliente e che sarebbe stato onere della medesima produrre la documentazione relativa a tali conti ai fini di un ricalcolo delle competenze relative.

Si osserva che tale discorso può essere valido laddove il conto anticipi abbia valenza puramente tecnica, ovvero si tratti di un conto istituito per motivi di mera chiarezza contabile, le cui operazioni vengano poi regolate nel conto corrente di corrispondenza senza un'autonoma imputazione di spese ed interessi.

Così non è, nella specie, in quanto i conti anticipi in questione sono stati utilizzati in maniera autonoma, con un proprio fido ed addebito di interessi e spese poi girocontati sul conto di corrispondenza senza autorizzazione del cliente.

L'attrice non ha proposto domanda di accertamento del saldo di tali conti, limitandosi a chiedere l'eliminazione dei giroconti relativi a rapporti autonomi regolati distintamente rispetto al c/c di corrispondenza.

La banca non ha proposto domanda riconvenzionale al riguardo né ha prodotto (come sarebbe stato suo onere) la documentazione giustificativa e, pertanto, gli anticipi vanno espunti dal saldo del c/c in esame.

La banca eccepisce, infine, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta.

Il ctu, applicando il noto criterio che prevede l'esclusione dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura di credito a favore del correntista ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accredito, non ha rilevato versamenti prescritti.

La banca eccepisce la nullità del fido per mancanza di contratto scritto.

Si osserva che la nullità sancita dal TUB per l'inosservanza dell'obbligo di prova scritta è una cd. nullità di protezione, ovvero ha lo scopo di garantire il contraente debole dagli abusi della controparte.

Pertanto l'assenza di forma scritta, in questo caso, può essere eccepita dal solo cliente ed il fido concesso verbalmente è, quindi, valido.

Registrato il: 24/03/2017 n.10046/2017 importo 4961,50

Per quanto riguarda la generica domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice si osserva che nessuna prova è stata offerta del danno lamentato, nemmeno quantificato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gelima srl in liq. nei confronti di Banco di Napoli spa con atto di citazione notificato il 3.12.10, così provvede:

1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 152.976 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 13.430 per onorario ed euro 400 per spese oltre spese di ctu come liquidate con attribuzione.

Così deciso in Napoli il 16.5.14.

IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)

